



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 23/04/2024

OGGETTO: ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FINO AL 03 MAGGIO 2024.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 dello stesso Decreto, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Dato atto che il Comune di Buttigliera Alta è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, ridotto a 13 ore per la stagione 2022/23 per effetto del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Visto che:

- la sostenibilità ambientale, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera sono tematiche prioritarie di questa Amministrazione;
- l'attuale contesto internazionale è causa di l'instabilità del sistema di approvvigionamento nazionale del gas naturale, con conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo anche tramite l'adozione di misure volte alla riduzione programmata dei consumi;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;
- le temperature registrate in Piemonte dalle stazioni meteorologiche dell'A.R.P.A. all'inizio dell'autunno sono state superiori ai livelli di media stagionali, con propria ordinanza n. 407 del 13/10/2023 si stabiliva, per la stagione invernale 2023/2024:
- la durata del periodo di esercizio dal 22.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione dell'orario di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento presenti sul territorio comunale, ad eccezione di quelli a servizio di alcune categorie di edifici (ospedali, cliniche, case di cura e simili, scuole dell'infanzia e asili nido, piscine, attività industriali e artigianali per esigenze tecnologiche o produttive);

Considerato che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in

presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore);

Visto che da alcuni giorni stiamo assistendo a un generale abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni, e che le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, fino alla fine del mese di aprile, sono particolarmente avverse nonostante la stagione primaverile ormai avanzata;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, e ritenuto pertanto di disporre la possibilità, da parte dei responsabili, di attivare gli impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale per un massimo di 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23, fino al 30 aprile 2024;

Visti:

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

ORDINA

per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D. Lgs 48/2020, presenti sul territorio comunale, viste le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, **la possibilità di attivazione, da parte dei responsabili degli impianti, dalla data odierna e fino al 03 maggio 2024, per un massimo di 7 ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23**, fermo restando il rispetto della temperatura interna massima di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite è di 18°C + 2°C di tolleranza;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Buttigliera Alta www.comune.buttiglieraalta.to.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Buttigliera Alta, 23.04.2024

IL SINDACO

Alfredo Cimarella

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

